

**Ufficio Territoriale Carrara
Settore demanio e lavoro portuale**

Ordinanza n. 52 DEL 01/06/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AREE PORTUALI DI MARINA DI CARRARA.

Il Sottoscritto Mario Sommariva

**PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE**

Nominato con Decreto n. 602 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2020

Premesso:

- che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Visto:

- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

- che il Decreto n. 602 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2020 attribuisce al Presidente, a decorrere dalla stessa data, i poteri e le attribuzioni indicati all'articolo 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

Visto:

- il D.M. 06/04/94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - Porto di Marina di Carrara è compresa nel tratto di costa che va dalla foce del torrente Lavello fino al varco di ponente, inclusa la zona demaniale compresa fra la via Cristoforo Colombo e la via Rinchiosa;
- il Regolamento delle operazioni e servizi portuali e delle altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara di cui all'Ordinanza n. 9/2013 in data 14/11/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato:

- Che detto regolamento è stato formulato in epoca in cui il porto di Marina di Carrara non aveva terminalisti e le banchine, perciò, erano pubbliche;
- Che oggi ci sono tre terminalisti all'interno del porto di Marina di Carrara e pertanto molte delle previsioni di cui alla predetta Ordinanza n. 9/2013 sono inapplicabili;

Ritenuto:


- Necessario riformulare in maniera organica la regolamentazione inerente la disciplina delle aree portuali, alla luce del nuovo quadro operativo del porto di Marina di Carrara;

Visto:

- il verbale del Comitato di Igiene e Sicurezza del lavoro del porto di Marina di Carrara in data 8/10/2021, dal quale risulta che sono stati condivisi i contenuti di cui all'allegato regolamento e segnatamente quelli inerenti il tesserino identificativo, la tessera di prossimità, gli ingressi con automobile, il fuori orario doganale, la circolazione con cicli e motocicli, la pattuglia di emergenza, la pulizia blocchi, la fermata dei camion alla pesa di levante e le sanzioni;

ORDINA

- 1) è approvato il Regolamento per la disciplina delle aree portuali di Marina di Carrara (Allegato 1 Regolamento);



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
Porti di La Spezia e
Marina di Carrara

IL PRESIDENTE

SOMMARIVA MARIO

**(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)**

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE AREE PORTUALI DI MARINA DI CARRARA

Titolo I – USO E CIRCOLAZIONE NELLE AREE PORTUALI

- Art. 1 Disciplina d’uso delle aree portuali di Marina di Carrara
Art. 2 Disciplina della circolazione in ambito portuale al di fuori dei terminal portuali
Art. 3 Obblighi delle imprese e delle persone che operano in porto
Art. 4 Permessi di accesso al porto
Art. 5 Fuori orario doganale

Titolo II – COMITATO DI IGIENE E SICUREZZA

- Art. 6 Composizione comitato di igiene e sicurezza del lavoro
Art. 7 Compiti del comitato di igiene e sicurezza del lavoro
Art. 8 Funzionamento del comitato di igiene e sicurezza del lavoro

Titolo III – IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

- Art. 9 Disciplina del servizio integrativo antincendio
Art. 10 Movimentazione merci polverulente

Titolo IV – SANZIONI

- Art. 11 Sanzioni

Titolo I – USO E CIRCOLAZIONE NELLE AREE PORTUALI

Art.1

Disciplina d’uso delle aree portuali di Marina di Carrara

1.1 La circoscrizione portuale di Marina di Carrara è compresa tra Via Rinchiosa (a ponente) e il Fosso Lavello (a levante) e Viale Colombo e Viale da Verrazzano (verso monte) e ciò che è incluso dalle linee immaginarie che da Via Rinchiosa (a ponente) e dal Fosso Lavello (a levante) scendono a mare. A ponente è incluso nella circoscrizione portuale la porzione di arenile che include la spiaggia libera attualmente in concessione al Comune, la spiaggia in consegna alla Marina Militare e lo

stabilimento balneare in concessione alla Società Bagno Luciano S.r.l., il tutto come meglio risulta dalla cartografia del SID (Sistema Informativo Demanio).

1.2 La circoscrizione portuale include l'ambito portuale che è delimitato dai varchi portuali, di levante e di ponente e comprende anche Via Salvetti da Viale Colombo fino al varco portuale di ponente e Viale Vespucci per la parte che da Via Salvetti si dirige verso Via Rinchiosa fino alla recinzione che la esclude all'accesso cittadino.

1.3 All'ambito portuale come sopra individuato si può accedere con i veicoli solo se in possesso del permesso della Autorità di Sistema Portuale e nelle relative aree non si applicano le disposizioni del Codice della strada.

1.4 Ove non diversamente disposto, la segnaletica ha i significati del Codice della strada.

1.5 Nelle aree portuali non in concessione, la sosta degli autoveicoli è ammessa all'interno degli stalli realizzati dall'Autorità di Sistema Portuale, con l'esclusione di autobus, autotreni, autoarticolati.

1.6 In Via Salvetti, per la parte che va da Viale Colombo alle sbarre del prevarco, è vietata sia la sosta che la fermata dei veicoli.

1.7 In Viale Vespucci, per la parte fino alla recinzione e nelle aree antistanti il varco di ponente, è vietata sia la sosta che la fermata dei veicoli limitatamente alla parte adiacente al marciapiede lato monte.

1.8 Le aree interne all'ambito portuale possono essere assentite in concessione ai sensi dell'art. 18 della Legge 28-1-1994, n. 84, o dell'art. 36 del Codice della Navigazione.

1.9 L'uso delle aree assentite in concessione è regolato dal concessionario, nel rispetto del titolo e del presente Regolamento, oltre che delle eventuali indicazioni del Comitato di Igiene e Sicurezza, salva ogni altra norma applicabile come, per esempio, le disposizioni in tema di igiene e sicurezza del lavoro.

1.10 Le aree interne al varco di ponente e al varco di levante che non sono assentite in concessione sono regolate dal presente regolamento.

1.11 Il deposito e la sosta temporanea delle merci o materiali è vietato al di fuori delle aree in concessione.

1.12 La pulizia dei blocchi di merce lapidea è obbligatoria e deve essere effettuata all'interno e a cura del terminal prima dell'uscita dal porto.

Art. 2

Disciplina della circolazione in ambito portuale al di fuori dei terminal portuali

2.1 Sia nelle aree pubbliche che in quelle in concessione interne all'ambito portuale, le precedenza tra i mezzi operativi sono le seguenti:

- a) il treno ha precedenza su tutti gli altri mezzi; deve procedere a passo d'uomo;
- b) nella circolazione stradale i mezzi di traslazione e quelli di sollevamento hanno precedenza sugli altri veicoli, data la minore visibilità che si ha dalla cabina dei primi. In ogni caso detti mezzi sono tenuti a prestare la massima attenzione ad ogni altro veicolo o persona a qualunque titolo presenti nelle aree di manovra e a mettere in atto ogni misura necessaria a scongiurare incidenti, compreso l'arresto immediato del mezzo. Il conducente deve limitare la velocità dei mezzi a seconda delle circostanze del momento e comunque nel limite di 15 km/h.

2.2 Al di fuori dei terminal portuali la circolazione dei mezzi deve avvenire nelle seguenti modalità:

- a) La circolazione dei mezzi, dei veicoli, deve avvenire con estrema cautela entro il limite massimo di 20 km/h e i pedoni devono circolare all'interno dei camminamenti pedonali, tenuto conto che tutte le aree portuali sono destinate all'espletamento delle operazioni portuali svolte con l'ausilio di mezzi di sollevamento e traslazione (Grues, nastri trasportatori, fork-lifts, mafi-trailer, pale meccaniche, camions ecc.);
- b) I veicoli e i pedoni devono rimanere a distanza superiore a 2 metri dal ciglio banchina.

2.3 Presso il varco di Levante, nella parte posta tra la banchina Buscaioli, la banchina Fiorillo e l'area operativa del Piazzale Città di Massa la circolazione deve procedere a passo d'uomo.

2.4 I mezzi in entrata al terminal della F2I Holding Portuale S.p.A., posto sul piazzale Città di Massa, devono impegnare sempre la corsia di destra della rotatoria ubicata in corrispondenza dell'accesso al terminal stesso.

2.5 È vietata la circolazione all'interno del porto con cicli, motocicli, monopattini e similari. È consentito l'ingresso in porto con cicli, motocicli, monopattini e similari, esclusivamente per parcheggiarli in prossimità del varco negli stalli ove previsti.

- 2.6 In via eccezionale, è possibile raggiungere la banchina Servizi con motocicli, esclusivamente per esigenze connesse alle attività di istituto o di servizi tecnico nautici o di interesse generale, dopo le ore 18.00 con uscita dal porto entro le ore 6.00 del giorno seguente.
- 2.7 I pedoni devono utilizzare esclusivamente i camminamenti ed i marciapiedi predisposti e possono attraversare le strade o vie di scorrimento dove sono predisposte le apposite strisce pedonali e con il consenso del personale dell'impresa portuale quando presente, come nel molo di levante per la parte non compresa nei terminal. I pedoni devono essere in ogni caso muniti di opportuni dispositivi di protezione individuale (casco di protezione, indumenti ad alta visibilità, calzature antinfortunistiche) e segnalare agli operatori la propria presenza in ogni circostanza.
- 2.8 E' vietato l'uso del telefono cellulare e di ogni altro dispositivo acustico (per esempio iPod) anche mediante auricolare, durante la guida di qualunque autoveicolo o mezzo meccanico, anche di traslazione o sollevamento, e più in generale durante lo svolgimento di un'attività lavorativa.
- 2.9 E' vietato il sorpasso tra autoveicoli.
- 2.10 All'interno di tutto l'ambito portuale gli automezzi pesanti devono chiudere con idonea copertura il cassone, anche quando al suo interno non vi siano merci.
- 2.11 Durante il transito delle autocisterne cariche destinate al rifornimento di navi, tutti gli autoveicoli sono tenuti a fermarsi per il tempo necessario al transito suddetto.
- 2.12 Non è consentita la sosta dei mezzi, in uscita dal varco di Levante, a fianco della pesa neppure per il controllo dei documenti doganali.
- 2.13 Nell'ambito portuale, ove non diversamente disposto la segnaletica ha i significati descritti dal Codice della Strada.

Art. 3

Obblighi delle imprese e delle persone che operano in porto

- 3.1 Coloro che operano in porto a qualsiasi titolo ed espletino operazioni, servizi portuali o attività commerciali o industriali sono tenuti a redigere il documento di sicurezza di cui all'art. 4 del D.Lgs 272/99.

3.2 Ove l'attività si svolga al di fuori del terminal o di un'area in concessione, il documento di sicurezza deve essere redatto anche se chi opera materialmente in porto è datore di lavoro o unico dipendente di un'impresa e deve essere presentato all'Autorità di Sistema Portuale.

3.3 Per le attività che possano avere effetti anche all'esterno delle aree in concessione, è fatta salva la potestà regolamentare dell'Autorità di Sistema Portuale.

3.4 Le attività che vengono svolte all'interno delle aree in concessione devono essere disciplinate con proprio atto dai concessionari, i quali ne sono responsabili. Le imprese portuali sono tenute, prima dell'inizio delle attività, ad assicurarsi che i documenti di sicurezza delle imprese che entrano nell'area in concessione siano adeguati e compatibili con i propri documenti di sicurezza, al fine di limitare quanto più possibile i rischi di infortuni sul lavoro, compresi quelli dipendenti dalle interferenze. La mancata redazione dei documenti di cui sopra inibisce lo svolgimento di qualsiasi attività anche all'interno delle aree in concessione.

Art. 4

Permessi di accesso al porto

4.1 L'accesso e la circolazione delle persone in ambito portuale è subordinato al possesso di apposito permesso rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale in ottemperanza agli obblighi in materia di Security Portuale tramite la piattaforma informatica:

<https://servizionline.adspmarligureorientale.it/nosid/accesso.aspx>

4.2 L'accesso al porto è finalizzato esclusivamente al raggiungimento del luogo dove deve essere svolta l'attività lavorativa autorizzata.

4.3 Possono accedere al porto gli equipaggi delle navi ormeggiate in rada ed in porto in possesso di un documento di riconoscimento se cittadini comunitari o in possesso dello shore-pass, rilasciato dalla polizia di frontiera, se cittadini extracomunitari.

4.4 Non hanno necessità di richiedere il preventivo permesso di accesso al porto gli utenti occasionali che si devono recare presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale o dell'Autorità Marittima per disbrigo di pratiche, informazioni ecc. o presso gli uffici ubicati nei pressi dei varchi portuali a condizione che essi si rechino direttamente ed esclusivamente, per la via più breve e sicura, ai predetti uffici.

4.5 Non è consentito l'accesso al porto di Marina di Carrara agli autoveicoli privati ed a quelli pubblici senza specifico permesso, ad esclusione dei mezzi pubblici delle forze dell'ordine e di polizia che devono accedervi per servizio nonché di quelli addetti al soccorso pubblico o ai servizi di emergenza.

4.6 Tutti i possessori del tesserino identificativo devono tenerlo esposto durante la permanenza in ambito portuale e deve essere mostrato ad ogni richiesta degli addetti al controllo e delle forze di polizia.

4.7 Si intende per tessera di prossimità il dispositivo, diverso dal tesserino identificativo, che abilita in tutto o in parte l'apertura dei cancelli, delle sbarre e dei tornelli per l'accesso del porto limitatamente ai varchi di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale. Per quanto riguarda i varchi di ingresso ai singoli terminal, valgono le disposizioni impartite dal singolo terminalista.

4.8 A titolo di contribuzione per oneri sostenuti dall'Autorità di Sistema Portuale e per le manutenzioni delle parti comuni dell'ambito portuale, per ogni tessera di prossimità rilasciata è dovuto il versamento dell'importo di € 5,00.

4.9 La tessera di prossimità può essere utilizzata solo per prestare attività lavorativa.

4.10 La tessera di prossimità non può essere consegnata ai taxi.

4.11 La tessera di prossimità può essere invece consegnata ai seguenti soggetti:

- a) agenzie marittime;
- b) spedizionieri;
- c) capicalata;
- d) servizi di interesse generale;
- e) servizi tecnico nautici;

4.12 I numeri delle tessere di prossimità, che possono essere assegnate alle predette categorie, saranno stabiliti successivamente dall'Autorità di Sistema Portuale, di intesa con la Dogana e gli Enti interessati.

4.13 Le categorie dei consegnatari delle tessere di prossimità potranno essere integrate dall'Autorità di Sistema Portuale, di intesa con la Dogana e gli Enti interessati.

4.14 I titolari delle tessere di prossimità devono essere muniti anche del tesserino identificativo.

4.15 Tutti i possessori della tessera di prossimità che entrino a piedi devono accedere tramite i tornelli ubicati presso i varchi portuali di levante e di ponente;

4.16 L'uso della tessera di prossimità è strettamente personale e non può essere né ceduta né prestata a persone diverse dall'intestatario o l'assegnatario temporaneo.

4.17 Durante la chiusura del porto, nel caso si presentassero una o più persone, previa identificazione e a condizione che ve ne sia giustificato motivo il PFSO di ogni terminal potrà consentire l'accesso, utilizzando specifica tessera di prossimità aggiuntiva in loro possesso e a ciò destinata, con obbligo di registrazione dei nomi e delle motivazioni in apposito registro da essi detenuto.

4.18 Le automobili possono entrare in porto durante l'orario di apertura solo se accreditate dall'AdSP. Durante l'orario di chiusura le automobili possono entrare in porto se il relativo possessore è munito di tessera di prossimità.

4.19 Nel caso in cui occorresse l'ausilio della pattuglia di emergenza, dovrà essere chiamato il numero telefonico 112.

Art. 5

Fuori orario doganale

5.1 L'orario doganale del porto di Marina di Carrara è il seguente:

- dalle ore 8:00 alle ore 18:00, nei giorni da lunedì fino a venerdì;
- dalle ore 8:00 alle ore 14:00, nella giornata di sabato;

5.2 Fatte salve le diverse norme doganali nel caso di informatizzazione dei flussi delle merci, fuori dall'orario doganale deve essere richiesto il "Fuori Orario" esclusivamente da parte del terminalista incaricato delle operazioni portuali, tramite il modello A77 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, nei seguenti casi:

CASO A – "Apertura del varco" – Si tratta del caso di ingresso e/o uscita di mezzi vuoti o pieni, indipendentemente dalla nazionalità della merce: in questo caso deve essere presente sia la Guardia di Finanza che la Security dell'AdSP;

CASO B – “Imbarco/sbarco” – Si tratta del caso in cui sia effettuata esclusivamente movimentazione della merce nave/banchina, senza che entri o esca nessun mezzo dal varco: in questo caso deve essere presente la Guardia di Finanza ma non la Security dell’AdSP;

CASO C – “Apertura del varco” e “Imbarco/sbarco” – Si tratta dei casi congiunti A e B, ossia quando entrano/escono i mezzi e viene svolta la movimentazione della merce nave/banchina: in questo caso deve essere presente la Guardia di Finanza con 2 militari, uno al varco e l’altro sottobordo, con la presenza anche della Security dell’AdSP;

CASO D – “Riorganizzazione deposito merce in banchina” – Si tratta del caso in cui il varco sia chiuso e non avvenga movimentazione merce nave/banchina, ma si svolga esclusivamente movimentazione della merce a piazzale: in questo caso non deve essere presente né la Guardia di Finanza né la Security dell’AdSP.

5.3 Nel caso di traffico di linea cabotaggio interno nazionale non è prevista la presenza della Guardia di Finanza mentre deve essere presente la Security dell’AdSP.

Titolo II – COMITATO DI IGIENE E SICUREZZA

Art. 6

Composizione comitato di igiene e sicurezza del lavoro

6.1 Nel porto di Marina di Carrara è costituito il Comitato di Igiene e di sicurezza del lavoro.

6.2 Il Comitato di Igiene e di sicurezza del lavoro è composto dai rappresentanti dei seguenti soggetti:

a) membri di diritto:

I – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale o suo delegato, che presiede il Comitato;

II – Responsabile dell’Azienda USL, Ufficio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) o suo delegato;

III – Comandante della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara o suo delegato;

b) rappresentanti delle seguenti categorie di datori di lavoro:

I – I datori di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) delle imprese portuali per conto terzi di cui agli articoli 16 e 18 della L. 84/1994;

II – Il rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito portuale all'interno della Commissione Consultiva Locale di cui all'art. 15 della Legge 28-1-1994, n. 84.

III – Il rappresentante degli agenti marittimi e raccomandati nella Commissione Consultiva Locale di cui all'art. 15 della Legge 28-1-1994, n. 84.

c) rappresentanti delle seguenti categorie di lavoratori:

I – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di Sito produttivo;

II – I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese di cui al n. 1 della precedente lettera b);

III – Un rappresentante designato dall'Impresa di cui all'art. 17 della Legge 84/94.

Art. 7

Compiti del comitato di igiene e sicurezza del lavoro

7.1 Il Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro:

a) Formula proposte in ordine alla predisposizione delle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene sul lavoro;

b) Suggerisce agli Enti di vigilanza, nel rispetto della loro autonomia, gli aspetti sui quali è maggiormente opportuno effettuare i controlli, fornendo al proposito precise indicazioni sulle particolari condizioni di rischio che si ritiene opportuno far verificare;

c) Propone l'aggiornamento delle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene sul lavoro, in relazione a nuove procedure di lavoro o a nuove merci movimentate o ad aspetti che si ritiene opportuno considerare.

Art. 8

Funzionamento del comitato di igiene e sicurezza del lavoro

8.1 Il Comitato di Igiene e Sicurezza è presieduto dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, o suo delegato, che lo convoca e ne coordina i lavori. Esso si riunisce su istanza di almeno uno degli

Enti Pubblici e, qualora ne sia ravvisata la necessità o l'opportunità, su istanza di uno dei rappresentanti dei datori di lavoro e/o dei lavoratori o del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di Sito produttivo.

8.2 L'istanza deve essere inviata all'Autorità di Sistema Portuale che provvede alla convocazione di quei membri del Comitato di Igiene e Sicurezza che sono interessati alla problematica da trattare.

8.3 Il Comitato di Igiene e Sicurezza è validamente costituito con la presenza di:

- Autorità di Sistema Portuale;
- Azienda USL - Ufficio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL);
- Un datore di lavoro di cui alla lett. b) punto 1, del secondo comma dell'art. 3;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di Sito produttivo;
- i membri interessati alla problematica da trattare.

8.4 Il Comitato di Igiene e Sicurezza può convocare esperti o rappresentanti di Enti o Persone diversi dai propri componenti del Comitato qualora per i particolari aspetti da trattare è necessario acquisire il loro qualificato parere.

Titolo III – IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 9

Disciplina del servizio integrativo antincendio

9.1 Le imprese che svolgono il servizio integrativo antincendio devono possedere i seguenti requisiti oltre a quelli previsti dalla normativa relativa ai servizi portuali:

- a) Organico non inferiore a 4 persone abilitate ai sensi del presente articolo;
- b) Un furgone con caricamento composto da un contenitore di liquido schiumogeno di capacità non inferiore a 200 litri e serbatoio idrico di capacità non inferiore a 1.500 litri;
- c) Carrello con pompa di portata non inferiore a 400 lt/minuto e prevalenza minima di 40 m;
- d) Versatori di schiuma a bassa e media espansione;
- e) Lance a getto variabile;
- f) Manichette UNI da 45 mm e da 70 mm;
- g) 2 autoprotettori a ciclo aperto;

h) dotazione individuale per ogni persona abilitata che espleta il servizio composta da una cintura di sicurezza con piccozza, una maschera antigas con filtro polivalente, guanti di protezione, lampada elettrica di sicurezza, un apparecchio VHF marino antideflagrante ed un indumento di protezione tipo nomex completo di casco e di calzari idonei.

9.2 Il personale operativo delle Imprese esercenti il servizio integrativo antincendio portuale, deve avere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o equiparata;
- b) maggiore età;
- c) obbligo scolastico assolto;
- d) iscrizione tra il Personale Volontario Discontinuo dei Vigili del Fuoco oppure aver frequentato con esito favorevole un corso di formazione presso un primario istituto di formazione;
- e) possesso dei requisiti psico-fisici previsti per la gente di mare di prima categoria accertato da un medico dell'Ufficio di Sanità Marittima;
- f) idoneità al nuoto e alla voga secondo le norme che regolano l'iscrizione tra il personale della gente di mare;
- g) aver sostenuto con esito favorevole l'esame teorico - pratico di cui al comma 2;

9.3 Acquisita la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, il personale facente parte dell'Impresa richiedente è chiamato a sostenere un esame teorico - pratico al fine dell'accertamento dell'idoneità soggettiva e le capacità tecniche previste dall'articolo 20 della Legge 27 Dicembre 1973, numero 850, davanti ad una Commissione nominata dal Comandante del Porto formata dal Comandante del Porto, che la presiede, o da un suo delegato, dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato, da un Consulente Chimico di Porto, dal responsabile della A.S.L., servizio P.I.S.L., o suo delegato.

9.4 Le materie d'esame sono le seguenti:

- a) nozioni elementari sulla combustione;
- b) descrizione ed impiego pratico dei mezzi di estinzione ad acqua, a schiuma, a polvere e ad anidride carbonica degli impianti fissi sia a bordo che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazione delle navi che esterne;
- c) dispositivi di protezione individuale contro il fuoco;

- d) controlli e precauzioni nel caso di lavoro a bordo delle navi;
- e) controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio delle navi con carichi pericolosi;
- f) norme di prevenzione dall'inquinamento delle acque marine;
- g) classificazione delle merci pericolose e precauzioni da adottare nelle varie situazioni di pericolo.

9.5 Accertata l'idoneità di cui al presente articolo, l'interessato è abilitato a svolgere mansioni operative presso le ditte che svolgono il servizio integrativo antincendio portuale, previo rilascio di un attestato.

9.6 Può svolgere le mansioni operative del servizio integrativo antincendio portuale solo chi abbia conseguito l'idoneità nel porto di Marina di Carrara.

9.7 Oltre che nei casi previsti dalla disciplina inerente la movimentazione delle merci pericolose, i datori di lavoro sono obbligati ad avvalersi del servizio integrativo antincendio qualora effettuino operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione di navi in ambito portuale che comportino l'uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o operazioni di ossitaglio per un periodo superiore a 4 ore/uomo o quando vi siano più ditte impegnate contemporaneamente, nonché nel caso di lavori di particolare delicatezza indicati volta per volta dall'Autorità Marittima, fatto salvo i cantieri navali muniti di certificato di prevenzione incendi (CPI).

9.7 I datori di lavoro possono in ogni caso autoprodurre il servizio di vigilanza antincendio portuale con propri dipendenti muniti dell'attestato di abilitazione all'espletamento delle mansioni inerenti il servizio integrativo antincendio portuale.

Art. 10

Movimentazione merci polverulente

10.1 La movimentazione delle merci che possono dare luogo alla dispersione di polveri è consentita su navi ormeggiate alla banchina Taliercio ed alla banchina Fiorillo testata. Le imprese che movimentano merci polverulente devono utilizzare sistemi idonei per evitare l'emissione di polveri in atmosfera.

Titolo IV – SANZIONI

Art. 11

Sanzioni

11.1 L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra potrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 1174 del codice della navigazione.